



*Procura Generale della
Corte di Cassazione*

N. 25188/2021 R.G.

N. 4 del ruolo

IL PROCURATORE GENERALE

Letto il ricorso per cassazione, per il quale è fissata udienza pubblica il 27 maggio 2022 davanti alla Prima Sezione Penale, **senza discussione orale ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 247 del 2020**, proposto dall'avv. Lucio Seconnino, nell'interesse di *********, avverso la sentenza pronunciata in data 6 maggio 2021 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni che lo aveva condannato alla pena di anni uno di arresto per il reato di cui all'art. 699 c.p..

Osserva

Nel ricorso per cassazione, l'imputato, per mezzo del difensore, lamenta due motivi di censura tramite i quali rileva, in primo luogo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Si sostiene, infatti, che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie di reato contestata in quella di cui all'art. 4 della l. n. 110 del 1975 o in quella di cui all'art. 699, primo comma, c.p, con applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge citata. In particolare, i giudici di merito avrebbero omesso di verificare le proprietà specifiche del coltello in sequestro per considerarlo arma propria o impropria, limitandosi soltanto a valutare che fosse "un coltello a scatto" e come tale rientrasse nella fattispecie contestata di cui all'art. 699, comma 2, c.p.. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla mancata

concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis, c.p. e della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p.

Il primo motivo di ricorso è fondato con riferimento alla qualificazione giuridica risultante dalla motivazione della sentenza impugnata che motiva soltanto sulla base del fatto che il coltello in sequestro avesse il meccanismo a scatto o a molla. L'orientamento giurisprudenziale richiamato anche dalla difesa e confermato da pronunce successive di questa sezione è nel senso di ritenere che sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento da taglio e che il coltello debba considerarsi arma impropria il cui porto è sussumibile nella fattispecie prevista e punita dall'art. 4 l. n. 110 del 1975 con riferimento alle caratteristiche della punta e della lama di cui è dotato (Sez. 1 - , Sentenza n. 17255 del 01/04/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 275252 – 01). Il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è invece, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Trattandosi di valutazione di merito essa è insindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, è congruamente e logicamente motivata.

La sentenza deve pertanto essere annullata soltanto in accoglimento del primo motivo, ma la rideterminazione della pena, come evidenziato anche nella motivazione della giurisprudenza richiamata, può avvenire sensi dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., che attribuisce al giudice di legittimità, qualora proceda all'annullamento del provvedimento impugnato, di non disporre il giudizio di rinvio quando lo ritenga superfluo.

P.Q.M.

CHIEDE

che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che ritiene in quello di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975, e per l'effetto rideterminare la pena.

Roma, 30 aprile 2022

Il Sost. Procuratore Generale

M. Francesca Loy